



## Comune di Sondrio

### AVVISO

#### **PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE**

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sul Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale (in attuazione dell'art. 48 dello Statuto comunale),

#### **RENDE NOTO**

che i cittadini interessati e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento comunale sopra citato possono presentare le proprie candidature inoltrando apposita istanza al sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale entro il giorno

**lunedì 29 luglio 2024**

La candidatura potrà essere presentata inoltrando apposita istanza con dettagliato curriculum come da schema di domanda pubblicato sul sito web del Comune di Sondrio mediante le seguenti modalità:

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (riceve solo da altra casella PEC) indirizzata a protocollo@cert.comune.sondrio.it;
- a mezzo Posta Elettronica Ordinaria indirizzata a segreteria@comune.sondrio.it
- consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti orari:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria: segreteria@comune.sondrio.it – 0342.526215.

Estratto del Regolamento comunale del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale:

#### **Art. 3**

##### **Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza**

1. *Alla carica di Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è preposto un cittadino italiano in possesso di laurea che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche o delle scienze sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.*
2. *Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.*
3. *Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità per la carica di Consigliere Comunale.*
4. *L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.*
5. *Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.*
6. *Qualora nel corso del suo mandato il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio ed adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.*

#### **Art. 4**

##### **Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale**

1. *Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale, informandone la cittadinanza e stabilendo il termine per la presentazione delle candidature che non dovrà essere inferiore a 30 giorni.*
2. *I cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature per l'elezione a Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum, nel termine fissato.*
3. *Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.*

#### **Art. 5**

##### **Elezione e durata in carica del Garante**

1. *Il Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.*
2. *L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.*
3. *Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione, da tenersi nella medesima seduta delle prime due, per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*
4. *Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, si procederà ad una nuova votazione nella seduta immediatamente successiva e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.*
5. *Il Garante dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.*
6. *La carica di Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni con i criteri e con le modalità previste per gli amministratori comunali dalla normativa vigente tempo per tempo e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.*

**Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Sondrio.**

Sondrio, li 14 giugno 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Francesco Romualdi)

f.to digitalmente ex d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.